



Commissione Pari Opportunità contro la discriminazione e le disuguaglianze

**REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI
OPPORTUNITA', CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E LE
DISEGUAGLIANZE**

approvato con deliberazione CC n. 43 del 27/06/2017

Regolamento Commissione Pari Opportunità contro la discriminazione e le disuguaglianze

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. In attuazione del principio di parità stabilito dagli artt. 3 e 51 della Costituzione Italiana, dalle direttive dell'Unione Europea e dall'art. 2 lett. b) e d) dello Statuto Comunale è istituita presso il Comune di Cecina la Commissione per le Pari Opportunità e contro la discriminazione e le disuguaglianze.

2. La Commissione è un organo permanente consultivo e propositivo a supporto del Consiglio Comunale, dei suoi organi e della Giunta, che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, per la promozione di condizioni di pari opportunità e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta.

3. La Commissione promuove iniziative di sensibilizzazione volte a contrastare gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori.

4. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con gli amministratori e i consiglieri comunali, e attraverso uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze presenti sul territorio, nel rispetto dello Statuto Comunale.

ART. 2 - FINALITA'

1. La Commissione per le Pari Opportunità ha la finalità di formulare proposte e dare impulso all'attività comunale in ordine a misure, progetti e interventi specificamente rivolti alla realizzazione di condizioni di parità fra tutti i soggetti che possono essere oggetto di discriminazione, alla rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta, alla promozione di una cultura di pari condizione nonché alla creazione di opportunità di sostanziale uguaglianza per la crescita e lo sviluppo delle potenzialità di ogni persona.

2. La Commissione inoltre persegue la finalità di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne e/o altri cittadini eventualmente discriminati.

ART. 3 - COMPETENZE

1. Alla Commissione sono attribuite le seguenti competenze:

- operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione e per la tutela delle pari opportunità di ogni persona;
- favorire nei processi educativi la diffusione di una cultura che valorizzi la diffusione del rispetto della diversità;
- promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità mediante iniziative didattiche, culturali e sociali rivolte al mondo della scuola, del lavoro, della politica, dell'associazionismo, dei servizi, della cittadinanza tutta
- operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione e per la tutela delle pari opportunità di ogni persona;
- favorire nei processi educativi la diffusione di una cultura che valorizzi la categoria delle differenze, quale strumento imprescindibile per la diffusione del rispetto della diversità e leva di incontro con l'alterità
- promuovere e realizzare pari opportunità tra tutti i cittadini, con particolare riferimento alle problematiche legate alla diversità nell'educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita sociale,

Regolamento Commissione Pari Opportunità contro la discriminazione e le disuguaglianze

- politica ed economica, nelle istituzioni, nell'accesso al lavoro e nella vita familiare e professionale;
- contrastare la cultura della violenza e dell'assoggettamento del corpo anche attraverso la creazione di sportelli di ascolto;
 - promuovere campagne informative sulle vigenti normative in sinergia con le politiche sociali del comune ed attuare iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale;
 - promuovere la realizzazione di azioni tese a rendere possibile la conciliazione tra i tempi di vita, tempi di lavoro, tempi di cura e tempi per sé;
 - ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2

ART. 4 - COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta da un numero massimo di 10 membri, nominati dal Sindaco sulla base delle 10 autocandidature individuate dal gruppo di lavoro costituito ai sensi del comma 5, tra coloro che hanno presentato apposita autocandidatura a seguito di avviso pubblico ai sensi comma 4.

2. Oltre ai 10 membri come sopra individuati, della Commissione fanno altresì parte come membri di diritto il Sindaco, l'Assessore alle Pari Opportunità, 2 consiglieri proposti dalla maggioranza e 2 consiglieri proposti dalle opposizioni.

3. La Commissione si insedia formalmente con nomina del Sindaco.

4. Le candidature dovranno pervenire al Sindaco entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando ed essere accompagnate da un curriculum.

5. Le autocandidature saranno esaminate in via istruttoria da un gruppo di lavoro composto da:

- Assessore comunale con delega alle pari opportunità
- Un consigliere individuato dalla maggioranza
- Un consigliere individuato dalle opposizioni

6. Tale gruppo avrà il compito di proporre al Sindaco, cui compete la nomina, una graduatoria delle auto-candidature pervenute.

7. I criteri utilizzati per la scelta dei membri da nominare devono tener conto delle specifica cultura acquisita attraverso attività scientifica, professionale, di partecipazione nell'associazionismo e nell'impegno contro ogni forma di discriminazione, garantendo inoltre una presenza equilibrata dei vari campi di competenza del mondo del lavoro produttivo e professionale, di quello socio sanitario e assistenziale, scolastico, istituzionale e politico, della comunicazione, della cultura, della famiglia, e, per quanto possibile la rappresentatività di tutte le fasce di età.

8. La durata in carica della commissione è legata ed uniformata a quella del mandato amministrativo degli organi di governo in carica dell'ente. I componenti esercitano il loro mandato comunque fino alla nomina della nuova commissione. Il componente assente senza giustificato motivo per più di due volte consecutive decade dall'incarico.

Regolamento Commissione Pari Opportunità contro la discriminazione e le disuguaglianze

9. In caso dimissione o decadenza, la commissione procederà alla sostituzione automatica attingendo dalla graduatoria.

Art. 5 PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina dei componenti, la Commissione elegge nel proprio seno un presidente.
2. Per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti nominati.
3. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale in ambito pubblico e mantiene i rapporti con l'esterno. Convoca, presiede la commissione e predispone l'ordine del giorno delle sedute.
4. La commissione, con le stesse modalità, può eleggere un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di temporanea assenza.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO

1. La Commissione si riunisce di norma due volte l'anno, su convocazione del Presidente o un terzo dei componenti.
2. Le riunioni di norma, non sono pubbliche e hanno luogo presso la sede del comune.
3. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, Dirigenti e responsabili di servizio.
5. La Commissione decide con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
6. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un quinto dei presenti.
7. La Commissione nomina, all'inizio di ogni incontro tra i componenti un/una segretario/a che redige il verbale e registra le presenze. Il verbale della seduta precedente, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a, è approvato nella seduta successiva.
8. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione invia al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

ART. 7 - GRUPPI DI LAVORO

1. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di Gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito del Presidente o del Coordinatore del gruppo, esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienze o conoscenze in merito agli argomenti affrontati.
2. I Gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce la formazione, i compiti, la durata e le modalità di funzionamento in base a specifici argomenti.
3. Ogni gruppo di lavoro individua un coordinatore che tiene i contatti con il Presidente, al quale invia la convocazione del gruppo e partecipa ai lavori della Commissione. Ai Gruppi di Lavoro sono ammessi a partecipare anche coloro che hanno presentato l'autocandidatura ma non sono rientrati a far parte della Commissione, senza diritto di voto.

Regolamento Commissione Pari Opportunità contro la discriminazione e le disuguaglianze

4. Ogni componente della Commissione può partecipare anche ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto.

5. I verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro sono inviati alla Commissione.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

1. Le iniziative della commissione trovano copertura nel capitolo di bilancio appositamente istituito per finanziare, nonché in eventuali fondi regionali, statali o della comunità europea.

2. La commissione, entro il 20 novembre di ogni anno definisce il programma generale delle attività e redige il relativo preventivo di spesa che presenta alla giunta ed al consiglio comunale contestualmente ad una relazione economico sull'attività svolta.

3. La partecipazione alle sedute ed ai lavori della commissione è svolta a titolo gratuito.